



COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

in attuazione del D.P.R. N.285/1990

approvato con le deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 24 del 25-06-1999
- n. 31 del 30-09-1999

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.1

- 1** - Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari odì chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici a norma dell'articolo 103, sub a, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n° 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2** - Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente sull'Unità Sanitaria Locale dove è venuto il decesso.
- 3** - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia di causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n° 1185.
- 4** - Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della persona causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 4.
- 5** - L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 6** - La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
- 7** - Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel suo territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.

ART. 2

- 1** - Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 1, si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45.

ART. 3

- 1** - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4

- 1** - Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
- 2** - Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

- 3 - I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione quanto previsto dall'articolo 365 del Codice Penale.
- 4 - Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
- 5 - La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli art. 8, 9, 10 , e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 5

- 1 - Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
- 2 - Salvo diverse disposizioni dell'autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica il risultato degli accertamenti eseguiti al Sindaco a alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

- 1 - L'Autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2 - La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere a ossa umane di cui all'articolo 5.

ART. 7

- 1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- 2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
- 3 - A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4 - Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto domanda il seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso di feto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8

- 1 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore

a venti minuti primi fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modificazioni

ART. 9

- 1** - Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 8.

ART. 10

- 1** - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico necroscopo dell'unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 11

- 1** - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 12

- 1** - Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto la salme di persone:
 - a)** morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b)** morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o riconoscimento.
- 2** - Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13

- 1** - Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a)** mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b)** deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c)** deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 14

- 1** - I depositi di osservazione o gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

- 2 - Avendo il comune una popolazione superiore ai 5000 abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

ART. 15

- 1 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n° 185.
- 2 - L'Unità Sanitaria Locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifero per la conservazione dei cadaveri: al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di 5. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.
- 3 - Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse, in ragione di 1 ogni 100.000 abitanti.

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 16

- 1 - Il trasporto delle salme, è:
- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio;
- 2 - Il medico del Decreto Socio - sanitario competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17

- 1 - Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

- 1 - Quando al morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito eletto pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 2 - E' consentito di rendere al defunto l'estrema onoranza, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza manifestazione epidemica della malattia che ha causato al morte.

- 3 - Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività il medico del Distretto Socio - sanitario competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19

- 1 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegua a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servizi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a).
- 2 - Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), ove il servizio di trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, è sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
- 3 - Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'articolo 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale.
- 4 - Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

ART. 20

- 1 - I carri destinatari al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
- 2 - Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico del Distretto Socio - sanitario competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
- 3 - Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta esibito agli organi di vigilanza.

ART. 21

- 1 - Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
- 2 - Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
- 3 - Salvo l'osservanza della disposizione di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal medico del Distretto Socio - sanitario competente.

ART. 22

- 1 - Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 23

- 1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 24

- 1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 2 - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 25

- 1 - Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32
- 2 - Le disposizioni del presente articoli si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28, e 28 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto dal comma 1.

ART. 26

- 1 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2 - All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'articolo 24

ART. 27

- 1 - Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da comune a comune la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo dall'altra di tavole di legno massiccio.
- 2 - La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saltrato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3 - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferica della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4 - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
- 5 - Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto dell'intaglio medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6 - Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7 - Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8 - Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9 - Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le

suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

- 10 - Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
- 11 - La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., destinati l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- 12 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 28

- 1 - Il Ministero della Sanità anche su richiesta degli interessati sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 27, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART.29

- 1 - Per il trasporto di cui all'articolo 27 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
- 2 - Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 3 - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 30

- 1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 2 - Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto dello stesso.

ART. 31

- 1 - Per il trasporto entro i territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e dalle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
- 2 - Il Direttore dell'istituto o del Dipartimento Universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro al Servizio Comunale per i trasporti funebri dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 32

- 1 - Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18,20, e 25.

- 2 - Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
- 3 - Se le ossa o i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 33

- 1 - Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n° 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad uno ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di questi clinico - scientifici.
- 2 - Il Medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- 3 - Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
- 4 - Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
- 5 - Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 34

- 1 - I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n°185, in quanto applicabili.

ART. 35

- 1 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o del Casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 7.
- 2 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta di urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche.
- 3 - Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 36

- 1 - La consegna alle sale anatomiche universitarie de cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle Leggi sulla Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n°1592, all'insegnamento e dall'indagine scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8,9, e 10.
- 2 - Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 37

- 1 - I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dai deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'articolo 36, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici debitamente autorizzati sia presso altri Istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli studi anatomici.
- 2 - Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale sempre che nulla osta da parte degli aventi titolo.
- 3 - I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali possono essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 38

- 1 - Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'articolo 36 ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 39

- 1 - Il responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
- 2 - Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della Sala Anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
- 3 - In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
- 4 - E' vietato il commercio ossa umane.

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 40

- 1 - Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modificazioni.

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 41

- 1 - Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2 - I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio di Medicina Legale della Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitari Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- 3 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne di urgenza comunicazione al Sindaco e al responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265, e successive modifiche.
- 4 - Le autopsie di su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 34.
- 5 - Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 42

- 1 - I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti , sotto il controllo del medico del distretto socio sanitario competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 2 - Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 43

- 1 - L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185, in quanto applicabili.

ART. 44

- 1** - Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 29 è eseguito dal medico del distretto socio sanitario competente o da altro personale tecnico, a ciò delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

ART. 45

- 1** - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a)** I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b)** I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma eventi in esso, in vita, la residenza;
 - c)** I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma eventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d)** I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7
 - e)** I resti mortali delle persone sopra elencate.

CUSTODIA DEI CIMITERI

ART. 46

- 1** - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.
- 2** - Il medico del distretto socio-sanitario competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 47

- 1** - Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurarsi un servizio di custodia.
- 2** - Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a)** le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b)** le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c)** le generalità, come sopra, le persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d)** qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto da cadaveri o di ceneri.

ART. 48

- 1** - I registri indicati nell'articolo 48 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

- 2 - Un'esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 49

- 1 - Gli ufficiali comunali o consorziali competenti devono essere dotati di un planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche nelle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 2 - La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 50

- 1 - I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
- 2 - All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 51

- 1 - La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura:
- 2 - Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
- 3 - Gli elaboratori grafici devono, in scala adeguata, rappresentare, sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali, che gli impianti tecnici.

ART. 52

- 1 - I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni.
- 2 - Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge del 4 dicembre 1956, n° 1428, e successive modifiche.
- 3 - E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
- 4 - Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto, non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.

- 5 - Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di 2.50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 6 - Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
- 7 - La falda si deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 53

- 1 - La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
- 2 - Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campo di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 78. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 54

- 1 - Nell'area in cui all'articolo 54 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla consumazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa della inumazione.

ART. 55

- 1 - Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
- 2 - Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione di cadaveri.

ART. 56

- 1 - Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a 2.50 metri dal piano esterno di campagna.

ART. 57

- 1 - Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale d'igiene.

ART. 58

- 1 - I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
- 2 - Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAMERA MORTUARIA

ART. 59

- 1 - Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2 - Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3 - Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'articolo 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'articolo 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 12 comma 2.

ART. 60

- 1 - La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2 - Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

SALA PER AUTOPSIE

ART. 61

- 1 - La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo 60.
- 2 - Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

OSSARIO COMUNE

ART. 62

- 1 - Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 78 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

INUMAZIONE

ART. 63

- 1 - I campi destinati all'inumazione , all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per la struttura geologica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

ART. 64

- 1 - Sono individuati due tipi di campo per le inumazioni comuni:

TIPO A: in cui le fosse sono contraddistinte, dopo la sepoltura della salma, da un cippo (vedi allegato A) sul quale i familiari potranno apporre i dati significativi entro i limiti predisposti. I campi suddetti dovranno avere forma piana e rimanere a verde. Sarà cura del Comune provvedere alla cura del manto erborso.

TIPO B: in cui le fosse sono contraddistinte, dopo la sepoltura della salma, da una lapide (vedi allegato B) sulla quale i familiari potranno apporre i dati significativi entro i limiti predisposti.

- 2- I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'assegnazione delle fosse deve farsi al momento dell'utilizzazione, cominciando a una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

- 3- E' fatto divieto di porre fiori in vasi al di fuori dell'apposito spazio ricavato nel cippo o nella lapide , come pure lumini, lampade e qualunque altro ornamento non previsto dal presente regolamento. E' facoltà del Comune di rimuovere senza alcun preavviso ogni elemento che costituisca trasgressione alla presente norma

ART. 65

- 1 - Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregativa degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 66

- 1 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 67

- 1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2.20 e almeno 0.50 metri da ogni lato.

ART. 68

- 1 - Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 e una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

ART. 69

- 1 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 70

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'Estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, i tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3 - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità
- 4 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2,5.
- 5 - Le tavole del fondo, in un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 6 - Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- 7 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- 8 - Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9 - E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 10 - Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TUMULAZIONE

ART.71

- 1 - Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulto o in nicchia separata.
- 2 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3 - Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
- 4 - La struttura del loculo e del manufatto sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5 - Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
- 6 - Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

- 7 - I piani di appoggio di feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 8 - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9 - E' costituita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 72

- 1 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo secondo quanto disposto negli articoli 27 e 28.
- 2 - Sulla casa esterna deve essere apposta una targhetta di metallo con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - Il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ESUMAZIONE

ART. 73

- 1 - Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione e ad esaurimento dello spazio disponibile nei campi. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
- 2 - Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
- 3 - Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque non può essere inferiore a cinque anni.
- 4 - Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 74

- 1 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- 3 - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del Distretto Socio Sanitario competente della Unità Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 75

1 - Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre a meno non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati,

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il responsabile del Distretto Socio Sanitario competente Sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 76

1 - Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'articolo 32..

ESTUMULAZIONE

ART. 77

1 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2 - I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3 - Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4 - Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 74..

5 - Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario su parere del responsabile del Distretto Socio Sanitario competente.

ART. 78

1 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 - Il responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dell'articolo 410 del Codice Penale.

ART. 79

1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri, destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile del Distretto Socio Sanitario

competente Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

- 2 - Qualora la predetta autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 80

- 1 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'articolo 75.

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 81

- 1 - Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 2 - Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 3 - Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 82

- 1 - Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui all' articolo 50 e seguenti.

ART. 83

- 1 - Le concessioni previste dall'articolo 82 sono a tempo determinato e di durata non superiore a **30** anni, per tumulazione individuale e **80** per tumulazioni di famiglie.
- 2 - Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente gli 80 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n° 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'articolo 90..
- 3 - Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruirla sepoltura entro un tempo determinato per la decadenza della concessione.
- 4 - Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone e ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 84

- 1 - Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento dell'atto da concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

- 2 - Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 85

- 1 - I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere oggetto di autorizzazione edilizia su conforme parere della Commissione edilizia e sentito il parere del medico del distretto socio sanitario competente.
- 2 - Le finiture esterne delle sepolture interrato dovranno essere realizzate con manufatti di dimensioni non superiori a m. 2,30 x 1,50 x 0,80 di altezza e dovranno inserirsi armoniosamente con i manufatti già esistenti.
- 3 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 4 - Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 86

- 1 - Quando il Cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del Cimitero.

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 87

- 1 - Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
- 2 - Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Distretto Socio Sanitario competente per territorio.

ART. 88

- 1 - Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

- 2 - Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e la ossa che si rinvennero debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 89

- 1 - In caso di soppressione del cimitero degli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, e dal gratuito trasporto delle spoglie mortali da 1 soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

- 2 - Le spese per la costruzione o il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle delle pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 90

- 1 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
- 2 - Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 91

- 1 - I piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 50 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2 - Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART. 92

- 1 - Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Servizio di Igiene di Sanità Pubblica competente. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 93

- 1 - Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo 93, oltre l'autorizzazione di cui all'articolo 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 94

- 1 - I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

ART. 95

- 1 - Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
- 2 - La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
- 3 - Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

- 4 - Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonchè i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

ART. 96

- 1 - A norma dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265, il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno udito di parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri, e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può esser autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CREMAZIONE

ART. 97

- 1 - I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
- 2 - Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 3 - I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 98

- 1 - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In Mancanza disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 2 - La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare dato scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 68, n° 15.
- 3 - Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.
- 4 - L'Autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale o suo delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 5 - In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 99

- 1 - La cremazione deve essere eseguita da personale, appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematoio l'intero feretro.
- 2 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
- 4 - Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
- 5 - Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Medico del Distretto Socio-sanitario competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

- 6 - Ogni cimitero deve avere un cimitero comune per la raccolta e la conservazione in perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 100

- 1 - La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343, del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
- 2 - Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del Servizio di Custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

POLIZIA DEL CIMITERO E ORNAMENTAZIONI FUNEBRI

ART. 101

- 1 - Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingrosso del cimitero.

ART. 102

- 1 - Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 103

- 1 - E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.,...
- 2 - Se questi però, per il tempo e per l' e intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 104

- 1 - Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 105

- 1 - Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART.106

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono disciplinati dal D.Lgs. n.22 del 05.02.1997 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 107

- 1 - Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CONTRAVVENZIONI

ART. 108

- 1 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE - CONCESSIONE LOCULI E AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA -.

ART. 109

Si può concorrere all'assegnazione di concessione di loculi soltanto quando sia emersa la necessità di utilizzarlo per l'avvenuto decesso o urgenza di trasferimento di salma già tumulata in altra sede.

ART. 110

Le richieste vengono soddisfatte seguendo lo stesso ordine cronologico attestato dal numero di protocollo d'arrivo.

L'ordine di assegnazione del loculo da occupare non è discrezionale ma va di volta in volta individuato secondo i seguenti criteri:

- per file verticali dal basso verso l'alto partendo dal lato sinistro verso quello destro del blocco ancora libero.

ART. 111

Per l'assegnazione di aree per le tombe di famiglia le richieste vengono soddisfatte seguendo lo stretto ordine cronologico attestato dal numero di protocollo d'arrivo. Le domande dovranno essere redatte con le modalità indicate in un apposito che nei tempi debiti verrà pubblicato con i criteri della convocazione del Consiglio Comunale per almeno giorni 30.

INDICE

del regolamento cimiteriale del Comune di Monfumo

Titolo	pagina
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE_____	1
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI_____	2
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI_____	3
TRASPORTO DEI CADAVERI_____	4
RISCONTRO DIAGNOSTICO_____	8
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO_____	9
PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO_____	10
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE_____	10
CUSTODIA DEI CIMITERI_____	11
COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI E DISPOS. TECNICHE GEN._____	12
CAMERA MORTUARIA_____	14
SALA PER AUTOPSIE_____	15
OSSARIO COMUNE_____	15
INUMAZIONE_____	15
TUMULAZIONE_____	17
ESUMAZIONE_____	18
ESTUMULAZIONE_____	19
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI_____	20
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI_____	21
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI_____	22
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI_____	22
CREMAZIONE_____	23
POLIZIA DEL CIMITERO , ORNAM. FUNEBRI E RIFIUTI CIMITERIALI_____	24
CONTRAVVENZIONI_____	25
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE- CONCES. LOCULI E AREE PER TOMBE FAM._____	25
ALLEGATO "A" - caratteristiche dei cippi_____	27
ALLEGATO "B" - caratteristiche delle lapidi_____	28
ALLEGATO "C" - planimetrie dei cimiteri_____	29